REGOLAMENTO (CEE) N. 922/85 DELLA COMMISSIONE

del 9 aprile 1985

che modifica i regolamenti (CEE) n. 232/83 e (CEE) n. 1700/84 per quanto concerne la designazione delle merci che possono beneficiare della fissazione anticipata della restituzione nel settore delle carni suine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2966/80 (2), in particolare l'articolo 15, paragrafo 6, e l'articolo 22,

considerando che l'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2768/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce, nel settore delle carni suine, le norme generali per la concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per la fissazione del loro importo (3), prevede che la restituzione possa essere fissata in anticipo su richiesta dell'interessato;

considerando che il regolamento (CEE) n. 232/83 della Commissione (4) ha stabilito l'elenco dei prodotti del settore delle carni suine che fruiscono del regime della fissazione anticipata della restituzione all'esportazione;

considerando che le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di fissazione anticipata della restituzione nel settore delle carni suine sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1700/84 della Commissione (5);

considerando che a motivo della situazione del mercato mondiale si è dovuto procedere all'adeguamento della nomenclatura delle restituzioni nel settore delle carni suine; che le restituzioni sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 472/85 della Commissione (6), in base alla nuova nomenclatura; che occorre pertanto adeguare in conformità la designazione delle merci che figurano nell'allegato dei regolamenti (CEE) n. 232/83 e (CEE) n. 1700/84;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per la carne suina,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 232/83, la designazione delle merci della sottovoce 02.01 A III a) 6 è sostituita dal seguente testo:

« 6. altre:

ex aa) disossate:

(11) Prosciutti o lombate, anche in pezzi, scotennate e sgrassate, con uno spessore massimo di lardo di 3 mm, congelate o imballate sotto vuoto.

(22) Parti anteriori o spalle, anche in pezzi, scotennate e sgrassate, con uno spessore massimo di lardo di 3 mm, congelate o imballate sotto vuoto.

(33) Altri prosciutti, parti anteriori, spalle o lombate, anche in pezzi.

(44) Pancette anche in pezzi, scotennate e sgrassate, con uno spessore massimo di lardo di 7 mm, congelate o imballate sotto vuoto.

(55) Altre pancette, anche in pezzi, scotennate ».

(1) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 307 del 18. 11. 1980, pag. 5.
(3) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 39.
(4) GU n. L 27 del 29. 1. 1983, pag. 29.
(5) GU n. L 161 del 19. 6. 1984, pag. 7.
(6) GU n. L 58 del 26. 2. 1985, pag. 9.

Articolo 2

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1700/84 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere del 1° aprile 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 aprile 1985.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
02.01 A III a) 1	Carcasse intere o mezzene
ex 02.01 A III a) 6 aa)	Disossate :
	(11) Prosciutti, o lombate, anche in pezzi, scotennate e sgrassate, con uno spessore massimo di lardo di 3 mm, congelate o imballate sotto vuoto
	(22) Parti anteriori o spalle, anche in pezzi, scotennate e sgrassate, con uno spessore massimo di lardo di 3 mm, congelate o imballate sotto vuoto
	(44) Pancette, anche in pezzi, scotennate e sgrassate, con uno spessore massimo di lardo di 7 mm, congelate o imballate sotto vuoto
ex 16.02 B III a) 2 aa)	11. (bbb) Prosciutti o lombate (ad esclusione dei collari), anche in pezzi allo stato cotto
	22. (bbb) Collari o spalle anche in pezzi allo stato cotto
	33. (bbb) Altre conserve o preparazioni di carne suina allo stato cotto